

**Ricorso della Repubblica italiana contro la Commissione delle Comunità europee, proposto il 12 gennaio 2005**

(Causa T-14/05)

(2005/C 69/44)

(Lingua processuale: l'italiano)

Il 12 gennaio 2005, la Repubblica italiana con l'Avvocato dello Stato Danilo Del Gaizo, ha proposto dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee un ricorso contro la Commissione europea.

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- dichiarare nullo e non avvenuto il Regolamento impugnato
- condannare la Commissione al pagamento delle spese

*Motivi e principali argomenti*

Il presente ricorso viene proposto contro il Regolamento n. 1809/2004 della Commissione del 18 ottobre 2004 che modifica il regolamento (CE) n. 2848/98 in ordine alle modalità di applicazione del programma di riscatto delle quote nel settore del tabacco greggio (pubblicato in GU L 318 del 19.10.2004). Il suddetto regolamento aggiunge all'art. 36, par. 1, del Regolamento n. 2848/98, un comma che prevede un prezzo di riscatto delle quote di tabacco inerenti al raccolto 2004, stabilito in un importo pari al 40 % del premio e stabilisce che tale importo sia versato entro il 31 maggio 2005.

Il Governo italiano ritiene che il Regolamento impugnato sia viziato per violazione del regolamento (CEE) n. 2075/92 <sup>(1)</sup> del Consiglio (ed in particolare dell'art. 14 bis), violazione delle forme sostanziali e sviamento di potere.

In particolare la fissazione, per le quote riscattate a titolo di raccolto 2004, di un prezzo di riscatto, per di più particolarmente elevato, identico ed indifferenziato per tutti i produttori e per tutte le qualità varie tali di tabacco e pagabile praticamente subito in unica soluzione, è ritenuta in contrasto con il citato art. 14 bis del Regolamento n. 2075/92 del Consiglio, come modificato, in particolare, dal Regolamento n. 1636/98.

Il Governo italiano ritiene anche che la fissazione della contestata determinazione del prezzo di riscatto non possa considerarsi giustificata e tanto meno legittimata dalle ragioni evidenziate nel terzo considerando del Regolamento n. 1809/2004, a mente del quale: «Per il raccolto 2004 occorre stabilire il prezzo di riscatto in funzione del livello minimo dell'aiuto che l'agricoltore potrà ricevere nell'ambito del regime di pagamento diretto istituito dal regio-

lamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003... Inoltre, in vista dell'attuazione del regime di pagamento unico, è opportuno ridurre al minimo il pagamento del prezzo di riscatto». Si ritiene a questo riguardo che le disposizioni del regolamento n. 2075/92 non sono state abrogate per l'anno in considerazione (né per il 2005) e che, pertanto, la Commissione non sarebbe autorizzata a fondare la determinazione del prezzo di riscatto su una base giuridica del tutto diversa da quella alla quale avrebbe dovuto attenersi nel compiere l'operazione e per scopi totalmente diversi e contrastanti con quelli che, in base al Regolamento n. 2075/92 del Consiglio, ne avrebbero dovuto giustificare l'adozione.

Il Governo italiano rileva, inoltre, la carenza di motivazione dell'atto impugnato sia in relazione alla fissazione di un prezzo di riscatto indifferenziato per tutti i produttori ed a prescindere dalle singole varietà di tabacco prodotto, sia in relazione alla quantificazione del prezzo nella misura di un importo pari al 40 % del premio, nonché il contrasto tra il dispositivo dell'art. 1 del Regolamento impugnato, le giustificazioni contenute nel terzo considerando e le motivazioni esplicitate nel secondo considerando.

<sup>(1)</sup> Regolamento (CEE) n. 2075/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992 relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del tabacco greggio (GU L 215, del 30.07.1992, p. 70)

**Ricorso della IMI plc, IMI Kynoch Ltd. e Yorkshire Copper Tube contro Commissione delle Comunità europee, presentato il 19 gennaio 2005**

(Causa T-18/05)

(2005/C 69/45)

(Lingua processuale: l'inglese)

Il 19 gennaio 2005, la IMI plc, con sede in Birmingham (Regno Unito), la IMI Kynoch Ltd, con sede in Birmingham (Regno Unito), e la Yorkshire Copper Tube, con sede in Liverpool (Regno Unito), rappresentate dagli avv.ti M. Struys e D. Arts, hanno presentato dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee un ricorso contro la Commissione delle Comunità europee.

Le ricorrenti concludono che il Tribunale voglia:

- annullare l'art. 1, nella misura in cui questo si riferisce alle società elencate nell'art. 1, lett. h), i) e j), e l'art. 2 della decisione della Commissione datata 3 settembre 2004 e modificata con procedimento scritto 20 ottobre 2004 relativa al caso COMP/E-1/38.069-tubi sanitari in rame;
- in subordine, ridurre le ammende inflitte alle ricorrenti;
- condannare la Commissione alle spese.

*Motivi e principali argomenti:*

Nella impugnata decisione la Commissione ha rilevato violazione dell'art. 81, n. 1, CE e dell'art. 53, n. 1, SEE da parte di talune imprese nel settore dei tubi di rame per sanitari. La violazione si articolava sotto tre separati aspetti: accordi tra i cosiddetti produttori SANCO, accordi tra i cosiddetti produttori WICU e Cuprotherm e accordi tra il più ampio gruppo di produttori di tubi per sanitari in rame. Secondo tale decisione, le ricorrenti non sarebbero state consapevoli o potrebbero non avere ragionalmente previsto gli accordi SANCO e gli accordi WICU e Cuprotherm.

A sostegno della loro domanda, le ricorrenti deducono violazione del principio di non discriminazione. Secondo le ricorrenti, la Commissione ha favorito, dato il modo secondo il quale ha svolto le sue indagini, alcune imprese. Le ricorrenti affermano di essere state le ultime società a ricevere una domanda di informazioni e pertanto di essere anche state le ultime a chiedere la riduzione delle sanzioni che per il detto motivo è risultata solo del 10 % dell'ammenda.

Le ricorrenti sostengono ancora che la Commissione è incorsa in errore nel rilevare che gli accordi SANCO non sarebbero stati significativamente più stretti degli accordi intervenuti nel più ampio gruppo. Affermano altresì, che l'assenza di differenziazione a livello delle ammende tra i partecipanti agli accordi SANCO e i partecipanti del più ampio gruppo di produttori viola il principio di non discriminazione e il principio secondo cui la responsabilità nella violazione delle norme sulla concorrenza è di natura personale.

Le ricorrenti ancora contestano la conclusione che impone la stessa ammenda alle ricorrenti e ai produttori che hanno preso parte all'accordo più ampio e agli accordi WICU e Cuprotherm. Le ricorrenti sostengono che tale conclusione viola il principio di non discriminazione, il principio per cui la responsabilità per violazione delle norme in materia di concorrenza è di natura personale, e che la decisione non è sufficientemente motivata su questo punto.

Le ricorrenti deducono ancora che la Commissione è incorsa in violazione del principio di non discriminazione e in errore manifesto laddove dichiara che le ricorrenti hanno preso parte ininterrottamente agli accordi, mentre non ha potuto essere stata accertata la continuità nei riguardi di talune altre imprese. Secondo le ricorrenti, la loro situazione è identica a quella delle altre imprese. Le ricorrenti deducono pertanto a tal riguardo violazione del loro diritto di difesa, in quanto la Commissione ha basato la sua decisione su elementi che non sono stati presi in considerazione nella comunicazione degli addebiti.

Le ricorrenti deducono infine violazione del principio di proporzionalità nella quantificazione delle ammende.

---

### **Ricorso della Repubblica italiana contro la Commissione delle Comunità europee, proposto il 18 gennaio 2005**

**(Causa T-26/05)**

(2005/C 69/46)

*(Lingua processuale: l'italiano)*

Il 18 gennaio 2005, la Repubblica italiana, con l'avvocato dello Stato Antonio Cingolo, ha proposto dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee un ricorso contro la Commissione europea

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia

1. annullare:

- la nota del 9 novembre 2004 DOCUP - Emilia-Romagna
- la nota del 10 novembre 2004 PON Ricerca
- la nota del 12 novembre 2004 DOCUP Piemonte, POR Calabria, POR Molise, DOCUP Toscana, POR Sicilia, DOCUP Marche, DOCUP Friuli-Venezia Giulia, POR Campania, DOCUP Liguria
- la nota del 16 novembre 2004 DOCUP Lombardia, DOCUP Veneto
- la nota del 17 novembre 2004 DOCUP Lazio
- la nota del 18 novembre 2004 PON Sviluppo Imprenditoriale Locale